

CITTA' DI CANALE

**(PROVINCIA DI CUNEO)
EDILIZIA PRIVATA - PATRIMONIO
EDILIZIA PRIVATA**

Ordinanza n. 58

OGGETTO: *ORDINANZA SGOMBERO NEVE SULLE PUBBLICHE VIE*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO **EDILIZIA PRIVATA, MANUTENZIONI, PATRIMONIO**

Visto l'art. 10 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana che stabilisce le norme per lo sgombero della neve, in luoghi privati o comunque aperti al pubblico impartendo le modalità e le cautele necessarie perché tale lavoro possa avvenire regolarmente;

Considerato che, come ogni anno con l'approssimarsi di periodo invernale, occorre disporre in merito alle operazioni relative allo sgombero neve, cui sono tenuti, secondo quanto previsto dal citato art. 10, i titolari dei diritti reali e personali di godimento su stabili in caso di precipitazioni nevose;

Considerato che ogni anno in occasione delle nevicate, il Comune provvede sotto la sua responsabilità ed a sue spese a far effettuare il servizio di pulizia delle strade e sgombero neve mediante l'intervento di mezzi meccanici;

Considerato altresì che il Comune provvede sotto la sua responsabilità ed a sue spese a far effettuare manualmente il Servizio di pulizia e sgombero neve dei marciapiedi antistanti gli edifici pubblici;

Considerato invece che tale servizio non viene garantito sui marciapiedi antistanti gli edifici privati e che tale obbligo rimane in carico ai privati proprietari degli immobili;

Considerato, inoltre, che la sosta degli autoveicoli lungo le strade comunali durante e immediatamente dopo le nevicate, rallenta ed intralcia il funzionamento degli automezzi adibiti allo sgombero della neve ed allo spargimento dei materiali antigelo, impedendo il sollecito ripristino delle normali condizioni di viabilità;

Sentito il parere dell'Amministrazione Comunale in merito ai provvedimenti da adottare per agevolare le operazioni di sgombero neve di cui al punto precedente;

Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e gli artt. 4, 16,17 del D.Lgs. 165/2001;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000;

Vista la legge 24/11/1981 n. 689;

Al fine di fronteggiare per tempo eventuali nevicate;

Al fine di garantire in caso di nevicata un adeguato e celere sgombero della neve facilitando così la circolazione stradale e pedonale e al fine di evitare cadute ed infortuni ai passanti;

ORDINA

Ai proprietari, agli amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, di curare, per tutta la lunghezza dei loro stabili, sui marciapiedi o sui corrispondenti tratti di suolo pubblico, lo sgombero della neve, la rottura del ghiaccio e lo spandimento di materiale antidrucciolo, evitando di versare acqua che possa con il freddo gelare.

A chiunque eserciti attività di qualsiasi genere in locali prospicienti la pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere con le modalità di cui sopra alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia o dal quale si accede, salvo la possibilità per il Comune di intervenire per le necessarie pulizie.

La neve rimossa da cortili ed altri luoghi privati non deve in nessun caso essere sparsa o accumulata su strade o suolo pubblico.

I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualsiasi scopo destinati devono provvedere a rimuovere tempestivamente i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o i terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o dai balconi, terrazzi od altre sporgenze su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla scurezza di persone e cose.

Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, tale lavoro deve essere effettuato senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di personale addetto alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, la rimozione della neve deve avvenire dopo aver dato necessaria comunicazione al locale comando di Polizia Municipale.

I canali di gronda ed i tubi in discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve da suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

Per la prossima stagione invernale 2014/2015 è fatto divieto di sosta permanente, con possibilità di rimozione forzata, per le otto ore successive alla nevicata nelle sottoelencate Piazze e Vie del centro storico, finchè non siano state ripulite in modo da permettere nuovamente la sosta dei veicoli:

- a) Piazza Italia
- b) Piazza San Bernardino
- c) Piazza Marconi
- d) Piazza Bernardi



- e) Piazza Martiri della Libertà
- f) Piazza della Vittoria
- g) Piazza Castello
- h) Piazza della Torre
- i) Piazza Toso
- j) Piazza Trento e Trieste
- k) Via Roma (zona portici)

L'inosservanza delle presenti disposizioni sarà punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (da € 25,00 a € 150,00).

Agli Agenti della Polizia Municipale ed agli altri Agenti della Forza Pubblica è demandato di far osservare la presente ordinanza.

DISPONE

che del presente provvedimento sia data opportuna diffusione alla cittadinanza, in particolare gli amministratori degli stabili e che venga pubblicato sul sito internet del Comune di CANALE;

di inviare la presente ordinanza:

- al Corpo di Polizia Locale
- al Comando Carabinieri Stazione di Canale

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Sindaco del Comune di Canale entro 30 gg. dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune.
- ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 gg. dalla pubblicazione della presente ordinanza/all'Albo Pretorio del Comune (dell'art. 3, comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, N. 241 e s.m.i.;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e s.m.i.).

La presente ordinanza ha efficacia a partire dalla prima nevicata

Canale, li 10/10/2014



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Roberto AMBROSIO